



COMUNE DI GAIRO
Provincia d'Ogliastra

Prot.

Gairo, 25/09/2012

Spett.le

COMUNE DI GAIRO (OG)
Tipo Protocollo: Partenza
n. **0004831** del **25-09-2012**
Reg. del 25-09-2012 alle ore 13:39:27
Cat. 3 - Classe: 1 - Sott. 1



COMUNE DI USSASSAI
Prot. **0002924/2012**
Registrazione del 01/10/2012 ore 16:00
Classificazione: 10. 4. 0



A

Prefettura di Nuoro
Via Deffenu, 60
08100 NUORO

Ministero Sanità e Servizi Veterinari
00100 Roma

Assessorato Regionale Igiene Sanità
Via Roma, 221
09100 Cagliari

Comando Carabinieri Gairo

Comandante Servizio Polizia Municipale
Jerzu

Compagnia Barracellare
Gairo

Comando NAS
Pazza Italia, 9
07100 Sassari

Comando Guardia di Finanza
04048 Arbatax

Aziende U.S.L. della Sardegna
n. 1 Sassari 07100,
n° 2 Olbia 07026
n.3 Nuoro 08100
N. 4 Lanusei, 23045
n. 5 Oristano 09170
n. 6 Sanluri 09025
n. 7 carbonia 09013
n. 8 Cagliari 09100


Sindaci Comuni di:
Arzana, 08040, Barisardo, 08042, Baunei 08040, Cerdedu 08040, Elini 08040, Girasole 08040,
Jerzu 08044, Lanusei 08045, Loceri 08040, Lotzorai 08040, osini 08040
Perdasdefogu 08046, Seui 08037, Talana 08040, Tertenia 08047, Tortoli 08048,
Ulassai 08040, Urzulei 08040, Ussassai 08040, Villagrande Strisaili 08043.

Oggetto: Trasmissione ordinanza sindacale n. 17 del 21/09/2012 – “Sequestro sanitario suini non identificati”;

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmette copia dell'ordinanza sindacale di cui all'oggetto;

L'agente di P.L.
(Francesca Demurtas)

Francesca Demurtas





COMUNE DI GAIRO

Provincia d'Ogliastra

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 21/09/2012
 Sequestro sanitario suini non identificati presenti in loc. "Genna Orruali", agro del
 Comune di Gairo.

IL SINDACO

Vista la segnalazione del servizio Veterinario della ASL n. 4 di Lanusei, prot. n. 2509 del 21/09/2012, con la quale si comunica che in località "Genna Orruali" agro del Comune di Gairo, sono stati riscontrati suini non identificati;


Richiamata la seguente normativa:

- l'art. 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini diagnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;
- il D.P.R. 3200/54 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale n.15/85;
- il decreto legislativo n° 267/2000;

ORDINA

- Il sequestro sanitario dell'allevamento descritto in premessa ed inoltre:
- a) L'intervento della Polizia Locale, Compagnia Barracellare ed altro personale;
 - b) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento;
 - c) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà;
 - d) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lgs. n° 200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento in custodia al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari;
 - e) Trascorsi i periodi di Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti;
 - f) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua della Forza Pubblica;
 - g) I suini che manifestino i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio;
 - h) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
 - i) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
 - j) I contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14;

Gairo, li 21.09.2012



COMUNE DI GAIRO (OG)

Tipo Protocollo: Interno

n. 0004778 del 21-09-2012

Reg. del 21-09-2012 alle ore 13:52:07

Cat.1 - Classe: 1 - Sott. 1



COMUNE DI GAIRO

Provincia d'Ogliastra

ORDINANZA SINDACALE N. 43 del 21/09/2012

Oggetto: Sequestro sanitario suini non identificati presenti in loc. "Genna Orruali", agro del Comune di Gairo.

IL SINDACO

Vista la segnalazione del servizio Veterinario della ASL n. 4 di Lanusei, prot. n. 2509 del 21/09/2012, con la quale si comunica che in località "Genna Orruali" agro del Comune di Gairo, sono stati riscontrati suini non identificati;

Richiamata la seguente normativa:

- l'art. 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini diagnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;
- il D.P.R. 3200/54 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale n.15/85;
- il decreto legislativo n° 267/2000;

ORDINA

Il sequestro sanitario dell'allevamento descritto in premessa ed inoltre:

- a) L'intervento della Polizia Locale, Compagnia Barracellare ed altro personale;
- b) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento;
- c) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà;
- d) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lgs. n° 200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento in custodia al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari;
- e) Trascorsi i periodi di Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti;
- f) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua della Forza Pubblica;
- g) I suini che manifestino i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio;
- h) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
- i) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
- j) I contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14;

Gairo, li 21.09.2012

